

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, FONTANA Elio, VETTORI
e PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1990

Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti

ONOREVOLI SENATORI. - L'impressionante susseguirsi di incidenti con conseguenze molto spesso mortali derivanti da fughe di gas non può continuare a lasciare insensibile il legislatore. Dal rapporto 1988 del Comitato italiano gas (C.I.G.) emerge che nello stesso anno si sono verificati in Italia ben 655 incidenti con 335 infortunati e 53 morti. A tutti è noto, per citare solo i fatti che più hanno colpito l'opinione pubblica, lo spaventoso rogo, causato da bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL), che a Brandizzo, nei pressi di Torino ha coinvolte 13 persone, provocando la morte di 5 di esse e gravissime ustioni alle altre; è dell'inizio dell'anno la tragedia di Clavière, dovuta a uno scaldabagno a GPL, che ha provocato la morte di 5 giovani.

La comodità di impiego dei gas di petrolio liquefatti, sia per uso domestico che per uso industriale, ne ha diffuso sempre più il consumo che, dalle 14.000 tonnellate del 1947, ha raggiunto nel 1988 2.900.000 tonnellate e nel 1989 ha superato i tre milioni di tonnellate.

A questa notevole espansione non ha fatto riscontro un adeguamento delle strutture di stoccaggio e distribuzione, come indicato anche dal piano energetico nazionale 1985-1987 che in molti casi si presentano obsolete ed insicure anche in quanto, in mancanza di precise indicazioni normative, sono sorte iniziative di nuovo tipo molto spesso gestite in modo approssimativo e individuale, cioè senza il supporto di una struttura tecnica ed organizzativa capace di

garantire accettabili condizioni di sicurezza.

In particolare, negli ultimi anni si è diffusa l'installazione presso gli utenti di serbatoi di capacità fino a 5 metri cubi, in sostituzione delle tradizionali bombole, tanto da incrementare i consumi complessivi di gas di petrolio liquefatti, pur essendo in continua espansione le zone dove le bombole sono state sostituite dal gas metano distribuito a mezzo rete; il quantitativo di prodotto utilizzato in questi serbatoi è oggi arrivato addirittura ad essere superiore al doppio di quello delle bombole.

L'installazione presso gli utenti di questi serbatoi ed il loro rifornimento non sono previsti dalla normativa vigente riguardante le «norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole»; di qui il proliferare di imprese che, senza disporre delle concessione previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, e dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, esercitano di fatto la distribuzione di gas di petrolio liquefatti provvedendo al riempimento dei serbatoi installati presso gli utenti magari utilizzando per la consegna automezzi di proprietà di «padroncini» che, non avendo un rapporto di diretta dipendenza con le aziende, possono più facilmente sfuggire all'obbligo di garantire una assistenza tecnica adeguata.

Tali operazioni, sfuggendo ad ogni controllo, costituiscono un grave pericolo e, non essendo regolamentate dalla normativa vigente, sono anche sottratte all'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, con la conseguenza di non garantire in caso di incidente neppure il risarcimento dei danni provocati.

Oggi è pertanto più che mai urgente e necessario procedere alla regolamentazione di tali situazioni onde prevenire il verificarsi di sinistri, garantire comunque il risarcimento dei danni eventualmente provocati, che sono sempre di rilevante entità, e riportare quindi ogni attività nell'ambito logico strutturale, il che richiede il coordinamento e, per certi versi, la modifica delle normative attualmente in vigore.

Tenuto conto delle realtà degli impianti fissi, degli stoccaggi e della distribuzione, si è ritenuto anzitutto di dover sostituire il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificato dall'articolo 1 della legge 1° ottobre 1985, n. 539, tenendo conto, nel contempo, delle notevoli difficoltà sorte nel calcolare e verificare il rapporto fra serbatoi fissi e parco bombole. Questa norma, anche alla luce della nuova realtà dei piccoli serbatoi cui si è fatto precedentemente riferimento, non è oggi più aderente alle nuove esigenze della distribuzione. Si è quindi ritenuto opportuno utilizzare un nuovo parametro legato non più al parco bombole, bensì al prodotto movimentato e di qui per semplificazione a quello introdotto negli impianti.

L'esigenza di adeguare lo stoccaggio alle quantità di gas di petrolio liquefatti vendute è sempre più accentuata dalla circostanza che, mentre nel 1973 la produzione delle raffinerie nazionali copriva il 100 per cento dei consumi, oggi non raggiunge neppure il 50 per cento. Da qui la necessità di disporre di stoccaggi più elevati, la cui mancanza determina crisi periodiche di approvvigionamento e conseguenti turbative fra gli utenti i quali dopo essersi attrezzati per l'impiego del GPL per il riscaldamento domestico, la produzione d'acqua calda e la cucina non possono rimanere sprovvisti di prodotto senza gravi e inevitabili disagi, non essendo possibile utilizzare tali apparecchiature con altri combustibili.

L'introduzione di questo nuovo parametro, in sostituzione di quello in uso, insieme all'obbligo di disporre di una concessione apposita, quale quella prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 327, per poter effettuare la distribuzione e la vendita in qualsiasi forma dei gas di petrolio liquefatti e all'obbligo di effettuare i rifornimenti alla clientela esclusivamente a partire dai propri impianti a ciò regolarmente autorizzati, consente di eliminare ogni forma di attività abusiva, di disporre di adeguati mezzi di controllo sul rispetto della normativa, non facilmente eludibili, e infine di garantire l'esistenza di impianti e stoccaggi adeguati

all'attività esercitata dai titolari delle concessioni.

In tale ottica si inquadra l'obbligo per le raffinerie di inviare il loro prodotto esclusivamente verso impianti autorizzati a riceverlo e distribuirlo al fine di evitare che, attraverso ben noti sistemi di permuta, il prodotto ritirato formalmente da concessionari autorizzati, eludendo la normativa riguardante gli stoccaggi minimi necessari, finisca nelle mani di operatori non provvisti di concessione e conseguentemente di tutte quelle strutture che sono indispensabili per poter garantire la continuità della distribuzione in condizioni di sicurezza.

L'unica eccezione prevista a tale obbligo riguarda la possibilità per le raffinerie di approvvigionare direttamente i punti vendita stradali di loro proprietà.

È stato, inoltre, previsto che i depositi costieri che svolgono una precipua funzione di smistamento verso altri depositi, purchè di capacità adeguata e cioè di almeno 10.000 metri cubi, possano essere autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad aumentare le quantità introducibili onde consentire l'importazione di quantitativi di prodotto adeguati alla richiesta del mercato.

Ugualmente è stato previsto che le raffinerie che non dispongono di una specifica concessione secondo l'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, e che oggi si avvalgono di impianti di terzi per l'imbottigliamento e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole o in piccoli serbatoi, possano continuare a farlo senza creare difficoltà per detti impianti che, effettuando questo tipo di servizio, vedrebbero decurtate le loro capacità di commercializzazione: a tale scopo è stato previsto che gli impianti possano eseguire le predette operazioni in aggiunta alla capacità consentita, sempre previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un massimo del 50 per cento in più del rapporto consentito dalla legge. La limitazione del 50 per cento è necessaria per garantire comunque condizioni di sicurezza nella gestione degli impianti mentre lo stoccaggio adeguato alle

esigenze di mercato è garantito dai serbatoi esistenti entro le raffinerie.

È stato anche previsto un periodo transitorio di tre anni, non rinnovabile, nel quale le ditte che abbiano, nell'anno solare precedente all'entrata in vigore della legge, movimentato quantitativi di prodotto in eccesso rispetto a quanto loro consentito dal rapporto con lo stoccaggio posseduto, e che presentino richiesta di adeguamento degli impianti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a movimentare in questo periodo transitorio fino al 100 per cento in più del consentito. Tale limite è, come nel caso precedente, necessario per garantire la conduzione degli impianti in condizioni di sicurezza comunque accettabili, tenuto conto della transitorietà della deroga.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa è stato esteso l'obbligo, prima vigente solo per le bombole, ai piccoli serbatoi e agli impianti di utilizzazione (vengono così coperti incidenti come quello di Clavière).

Nell'ottica di una ristrutturazione generale di tutto il settore, è stato ritenuto necessario sostituire l'obbligo di investire in titoli di Stato i proventi delle cauzioni con quello di versarli direttamente alle tesorerie provinciali dello Stato. Con questo si ottiene lo scopo di eliminare le numerose difficoltà insorte per verificare il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 539 del 1985.

L'acquisto dei titoli di Stato ha infatti dato luogo ad una serie di inconvenienti, sia per il mancato puntuale acquisto degli stessi, sia per la possibilità offerta agli operatori poco scrupolosi di utilizzare i titoli come garanzia per l'ottenimento di affidamenti bancari e quindi, di fatto, sottraendoli allo loro naturale destinazione e cioè garantire all'utenza la restituzione delle cauzioni versate.

Per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si è rilevato estremamente complesso il controllo del riacquisto dei titoli scaduti e rinnovati e dei relativi interessi e l'analisi delle spese detraibili (assicurative e di riscossione)

tenuto conto del fatto che per gli accertamenti si sarebbero dovuti coinvolgere altri organi dello Stato, come la Guardia di finanza, già oberati da numerosi compiti istituzionali, per cui ben pochi versamenti sono affluiti al fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 308 del 1982, come previsto dall'articolo 4 della legge n. 539 del 1985.

Il nuovo sistema consente agli operatori scrupolosi di eliminare complicate procedure burocratiche ed i relativi costi. Essendo il prezzo del GPL non amministrato, è poi possibile all'impresa comprendere nei costi di esercizio le spese assicurative e di riscossione (queste ultime ormai sono state poi per lo più recuperate con l'attuale disciplina).

Data poi la difficoltà di ampliare gli impianti esistenti, si è ritenuto di favorire concretamente la costruzione di nuovi depositi costieri, che anche la legge n. 539 del 1985 riteneva fosse prioritario incentivare, anche in quanto nei cinque anni trascorsi in mancanza di incentivi reali e per le ragioni evidenziate nel piano energetico nazionale 1987, che così recita «le iniziative prese da alcuni operatori per realizzare nuove capacità di stoccaggio e ricezione tra l'altro ad elevato costo per le tecnologie imposte dalla sicurezza non hanno avuto buon esito», nulla è stato realizzato da parte delle imprese del settore. Allo stato attuale, mancando nel Nord Italia ogni struttura per il ricevimento dei gas di petrolio liquefatti via mare, questi giungono o dai depositi costieri della Francia, del Belgio, dell'Olanda e della Germania via ferrovia, con un maggior costo, che si riversa sull'utente, di 100-150 lire al chilogrammo, quasi integralmente pagate all'estero con un esborso valutario annuo di 70-80 miliardi di lire, o dai depositi situati nell'Italia centro-meridionale a mezzo di autobotti che contribuiscono all'intasamento della rete autostradale e costituiscono grave pericolo in caso di incidenti. Pertanto si è ritenuto opportuno di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di utilizzare parte dei fondi del cauzionamento bombole per la concessione di finanziamenti volti ad incentivare

concretamente la realizzazione di nuovi impianti, di cui verrà a beneficiare l'utenza, senza oneri per lo Stato.

Il provvedimento è formato da nove articoli.

L'articolo 1 introduce i seguenti concetti di base:

1) la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti sotto qualsiasi forma può essere fatta solo dai titolari di concessione in base all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

2) il prodotto delle raffinerie deve sempre essere avviato verso depositi in possesso della citata concessione, con l'unica eccezione di poterlo inviare direttamente ai punti vendita stradali di cui le stesse raffinerie abbiano la titolarità della concessione;

3) le raffinerie possono essere autorizzate a distribuire GPL tramite impianti di terzi nell'ambito delle prescrizioni e dei limiti di cui all'articolo 2. Stabilisce l'ammenda e la pena per chi svolge attività di distribuzione o di vendita senza concessione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificato dall'articolo 1 della legge 1° ottobre 1985, n. 539, fissando i seguenti punti:

1) la distribuzione e la vendita può essere effettuata dai titolari di concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, esclusivamente con prodotto estratto dal proprio deposito;

2) il deposito deve avere una capacità di stoccaggio proporzionale alle quantità che si intendono introdurre secondo un rapporto stabilito al fine di garantire un'autonomia funzionale media di 15 giorni. Regolamenta anche la possibilità di modificare i quantitativi movimentabili per depositi che hanno requisiti particolari e che potranno essere autorizzati in tal senso, sempre nell'ambito di sostanziali condizioni di sicurezza. A differenza del passato il rapporto tra capacità dei serbatoi fissi e prodotto movimentato deve essere rispettato per ogni singolo impianto, in quanto, per

operare in condizioni di sicurezza, ogni impianto deve avere una struttura (stoccaggi, punti di travaso, servizi, ecc.) proporzionata alla quantità di prodotto trattata. Tenuto conto dei fini logistici, non aveva senso considerare i serbatoi fissi di tutti i depositi di proprietà, ovunque ubicati, e i serbatoi fissi delle raffinerie e degli impianti petrolchimici, già di per se stessi insufficienti, per cui tale facoltà, prevista dalla legge n. 539 del 1985 è stata eliminata;

3) si prevede che il mancato soddisfacimento del rapporto comporti la sospensione dell'attività per un periodo tale da consentire la compensazione del quantitativo commercializzato in eccesso e che, durante la sospensione, il personale debba essere regolarmente retribuito. Introducendo norme transitorie per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, per quelle aziende che intendono adeguare i propri impianti.

L'articolo 3 regola le modalità di tenuta di un apposito registro e di trasmissione di dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 4 istituisce l'obbligo dell'assicurazione contro la responsabilità civile anche per i piccoli serbatoi, così come è per le bombole, estendendo la copertura assicurativa anche agli apparecchi di utilizzazione e alle interconnessioni fra gli stessi e le bombole o i piccoli serbatoi, molto spesso realizzati da personale non qualificato e fonte di gravi incidenti.

L'articolo 5 modifica le modalità relative alla gestione delle cauzioni, (il sistema attuale, oltretutto, non prevede termini precisi per gli adempimenti e penalità per i trasgressori), demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione del regolamento relativo e lo autorizza ad utilizzare parte dei fondi, che saranno disponibili per lo Stato senza alcun onere, per una concreta incentivazione di nuovi impianti oggi più che mai indispensabili.

L'articolo 6 impone ai comuni, per facilitare la realizzazione di ampliamenti e di nuovi insediamenti degli impianti di cui

all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, di apportare eventuali varianti ai vigenti piani regolatori e dispone che dette varianti si intendano automaticamente approvate dalle Regioni trascorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. È evidente l'importanza di questo articolo per realizzare ampliamenti negli impianti esistenti e nuovi insediamenti. Gli impianti, infatti, devono sorgere in zone isolate, a scarsa densità abitativa, ma essendo tali zone considerate per lo più a destinazione agricola, non è possibile realizzare nelle stesse nuovi insediamenti senza apportare variazioni ai piani regolatori.

Con l'articolo 7, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dall'autotrazione, mediante l'impiego di carburanti meno inquinanti e pertanto di assicurarne adeguate possibilità di rifornimento, sono rimosse per le raffinerie e i depositi di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dal presente disegno di legge, le limitazioni all'installazione di nuovi impianti di distribuzione automatica di gas di petrolio liquefatti per autotrazione contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 settembre 1989, tenuto anche conto che lo stesso decreto, in relazione alle stesse esigenze ambientali, consente invece l'installazione senza limitazione di sorta di nuovi impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione. La liberalizzazione riguardante i GPL è comunque collegata alla possibilità per i nuovi concessionari di garantire la regolarità e la continuità dei rifornimenti, come prescritto dal terzo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Poiché condizione indispensabile per garantire regolarità e continuità è l'esigenza di adeguate capacità di stoccaggio, oggi particolarmente carenti, si è previsto che la facilitazione alla realizzazione dei nuovi impianti sia consentita soltanto se i richiedenti dispongono di adeguato stoccaggio. Si è individuato che per ogni impianto di distribuzione siano necessari 100 metri cubi di capacità

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di stoccaggio quale valore medio idoneo a garantire una adeguata riserva di prodotto. Per le stesse ragioni si è ritenuto di limitare le distanze tra località di stoccaggio e nuovi impianti di distribuzione di GPL ad un massimo di 250 chilometri onde limitare la percorrenza sulle strade dei mezzi che trasportano merci pericolose. È da rilevare che nella Repubblica federale tedesca la percorrenza massima ammessa per tali merci è di 200 chilometri e che una direttiva in tale senso è anche allo studio da

parte della CEE per estendere questa normativa a tutti i Paesi membri.

L'articolo 8 prevede che per la regolamentazione dell'intera materia il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emani un apposito decreto entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge proposta.

L'articolo 9 dispone, data l'urgenza, l'entrata in vigore della nuova normativa il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti può essere effettuata esclusivamente dai titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327. Resta ferma la disciplina vigente per gli impianti di distribuzione automatica di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione.

2. I titolari di impianti di lavorazione di oli minerali possono destinare la loro produzione esclusivamente verso impianti muniti della concessione di cui al comma 1 o al rifornimento di punti di vendita stradali per i quali siano titolari del relativo decreto di concessione.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare i titolari di impianti di lavorazione di oli minerali, privi della concessione di cui al comma 1, a distribuire gas di petrolio liquefatti con recipienti propri, tramite impianti di terzi, nell'ambito delle prescrizioni e dei limiti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

4. Chiunque svolge attività di distribuzione o di vendita di gas di petrolio liquefatti in violazione di quanto previsto al comma 1 o senza l'autorizzazione di cui al comma 3 è punito con l'ammenda di lire 10 milioni o con l'arresto fino a due anni.

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificato dall'articolo 1 della legge 1° ottobre 1985, n. 539, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti può essere effettuata dai titolari delle concessioni pre-

viste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, esclusivamente con prodotto estratto dal proprio deposito che deve essere dotato di serbatoi fissi aventi una volumetria minima di 10 metri cubi per ogni 100 tonnellate di prodotto introdotto annualmente nell'impianto al fine di garantire una autonomia funzionale media di 15 giorni. Le quantità introducibili possono essere aumentate, con autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per i depositi costieri con capacità installata superiore a 10.000 metri cubi che svolgono una precipua funzione di smistamento verso altri depositi;

b) in misura non superiore al 50 per cento, per i depositi che ricevono prodotto anche per conto di terzi titolari di impianti di lavorazione di oli minerali e titolari di impianti di cui al punto a).

2. Il mancato soddisfacimento del rapporto di cui al comma 1 comporta la sospensione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'attività del deposito per un periodo tale da consentire la compensazione del quantitativo commercializzato in eccesso. Durante il periodo di sospensione il personale dell'azienda dovrà essere regolarmente retribuito.

3. Durante il periodo di sospensione dell'attività, gli impianti, opportunamente suggellati dalla Guardia di finanza, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono custoditi dal concessionario che ne cura il perfetto stato di conservazione».

2. I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, che abbiano introdotto nell'impianto, nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, quantitativi superiori a quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono essere autorizzati a proseguire l'attività con quantitativi superiori, fino a un massimo del doppio consentito, per un

periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, qualora, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la necessaria modifica della concessione per adeguare la capacità del deposito.

Art. 3.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, debbono predisporre un registro, regolarmente vidimato, secondo un modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su cui annotare, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, i quantitativi di gas di petrolio liquefatti introdotti nell'impianto ivi inclusi quelli ricevuti per conto terzi, ed i corrispondenti quantitativi estratti, suddivisi per destinazione d'uso o di trasferimento ad altri depositi.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno i concessionari dovranno comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per ciascun impianto, su apposita modulistica predisposta dallo stesso Ministero, i quantitativi di gas di petrolio liquefatti introdotti nell'impianto nell'anno solare precedente e le altre informazioni richieste.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può disporre propri controlli o chiedere ispezioni tramite gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o la Guardia di finanza.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dall'articolo 3 della legge 1° ottobre 1985, n. 539, è sostituito dal seguente:

«I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore a sedici litri e non superiore a cinque metri cubi, a

qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e degli impianti di utilizzazione, compresi gli strumenti di connessione agli stessi, causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e degli impianti di utilizzazione e dei relativi annessi».

Art. 5.

1. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituiti dallo articolo 4 della legge 1° ottobre 1985, n. 539, sono sostituiti dai seguenti:

«Il venditore è obbligato a richiedere le cauzioni e ne è responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile. La mancata osservanza di questo obbligo comporta per il venditore la sospensione fino a tre mesi della licenza di vendita ed il versamento, sul fondo cauzioni di cui al comma quarto, di una somma pari al doppio dell'ammontare delle cauzioni non incassate o non versate all'impresa distributrice.

Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza conservandone copia che farà fede in caso di smarrimento dell'originale da parte dell'utente.

L'importo delle cauzioni deve essere versato entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, al netto degli importi restituiti, alle tesorerie provinciali dello Stato su un capitolo dell'entrata intestato «Fondo cauzioni bombole GPL».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento e per la restituzione degli importi delle cauzioni.

L'accertamento del mancato versamento comporta la decadenza della concessione. Per le somme versate in ritardo è dovuta una penalità del 15 per cento oltre ad un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti».

2. L'importo delle cauzioni già investito in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1° ottobre 1985, n. 539, deve essere versato nel Fondo di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore alla presente legge.

3. Al fine di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di ricevimento e di deposito costiero di gas di petrolio liquefatti, nonchè l'adeguamento della capacità dei depositi a norma del comma 2 dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può utilizzare fino al 1992 rispettivamente il 50 e il 30 per cento degli importi affluiti al «Fondo cauzioni bombole GPL» per la concessione di anticipazioni senza interessi, nella misura del 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti a tali fini sono stanziare, con decreto del Ministro del tesoro, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le anticipazioni sono erogate alle imprese titolari della concessione prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 327, che ne facciano richiesta prima della ultimazione dei lavori, in misura corrispondente allo stato di avanzamento dell'opera, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del suo completamento. Le anticipazioni sono restituite entro quindici anni a decorrere dall'ultima erogazione, in dieci rate costanti a partire dalla fine del sesto anno, mediante versamento sul capitolo dell'entrata «Fondo cauzioni bombole GPL». A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni viene iscritto privilegio sugli impianti realizzati. Detto privilegio segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia e

i privilegi indicati nell'articolo 2751-*bis* del codice civile ed è preferito ad ogni altro credito.

Art. 6.

1. I comuni sono tenuti a facilitare la realizzazione di ampliamenti e di nuovi insediamenti degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, anche apportando eventuali varianti ai vigenti piani regolatori.

2. La varianti di cui al comma 1, nei successivi quindici giorni, vengono trasmesse dai comuni alle Regioni per l'eventuale approvazione di competenza. La mancata deliberazione di rigetto della Regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della variante equivale alla sua approvazione.

3. Le opere edili necessarie alla ristrutturazione o ampliamento di macchinari e serbatoi nei depositi esistenti non sono soggette a concessione edilizia.

Art. 7.

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dall'autotrazione, assicurando adeguate possibilità di rifornimento di carburanti meno inquinanti, i titolari di impianti di lavorazione di oli minerali e i titolari degli impianti di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 dalla presente legge, possono ottenere la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di gas di petrolio liquefatti per autotrazione in deroga alla vigente normativa. La concessione è accordata, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza, a condizione che gli impianti siano ubicati entro un raggio di 250 chilometri dalle località di stoccaggio e che questo sia dotato di serbatoi fissi aventi una volumetria di 100 metri cubi per ogni impianto di proprietà, compresi quelli già esistenti, nel predetto raggio.

Art. 8.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sarà altresì disciplinata l'attività di distribuzione e di vendita dei gas di petrolio liquefatti e saranno indicate le norme dello stesso regolamento la cui violazione può comportare, con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la sospensione della validità della concessione prevista dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.